

## Regolamento di procedura per la verifica amministrativa concernente i casi di violazione all'obbligo di notifica

### Preambolo

- Viste le Prescrizioni d'esecuzione su controlli e inchieste emanate da Antidoping Svizzera il 2 dicembre 2014, segnatamente l'articolo 4.8 e il relativo allegato I;
- ai sensi degli sforzi internazionali nella lotta contro il doping e nel rispetto degli obblighi risultanti dal Programma mondiale antidoping, e
- nella consapevolezza che nella lotta efficace e credibile contro il doping vanno rispettati i diritti della personalità e della privacy degli atleti, per cui gli interventi sono da limitare allo stretto necessario per adempiere a tale scopo,

Antidoping Svizzera emana il presente regolamento di procedura.

### Articolo 1 Verifica amministrativa

La verifica amministrativa è una procedura destinata a far riesaminare da persona *super partes* un ammonimento pronunciato da Antidoping Svizzera.

È considerata imparziale quella persona che non sia stata coinvolta, direttamente o indirettamente, nel caso in esame concernente l'ammonimento pronunciato da Antidoping Svizzera. Tale verifica è affidata a un avvocato esterno. Il nome dell'avvocato sarà pubblicato nel sito [www.antidoping.ch](http://www.antidoping.ch) per le regioni linguistiche italiana, francese e tedesca.

### Articolo 2 Applicazione

Il presente regolamento di procedura si applica agli ammonimenti pronunciati da Antidoping Svizzera in virtù dell'articolo I.5.2 dell'allegato I di cui sopra, risultanti da una violazione all'obbligo di notifica.

L'inadempienza all'obbligo di notifica consiste nella **mancata trasmissione delle informazioni relative al luogo di permanenza** (Filing Failure) o in un **controllo mancato** (Missed Test).

### Articolo 3 Apertura della procedura di verifica

La procedura di verifica amministrativa viene promossa mediante istanza scritta, che l'atleta inoltra entro il termine perentorio di 14 giorni dal ricevimento della notifica dell'ammonimento. La richiesta va indirizzata a: *Antidoping Svizzera, "Verifica amministrativa", Eigerstrasse 60, 3007 Berna*; può essere inoltrata anche via posta elettronica ad Antidoping Svizzera. La prova che la richiesta sia stata depositata nei termini precitati, ovvero che la trasmissione per via elettronica sia stata effettuata correttamente, spetta in ogni caso all'atleta.

Antidoping Svizzera trasmette senza indugio la richiesta unitamente al fascicolo completo all'avvocato esterno.

L'istanza deve contenere il giustificativo del pagamento anticipato delle spese giusta l'articolo 5, nonché il nome dell'atleta e della federazione cui l'atleta appartiene con relativa motivazione breve. Un ritardo nel pagamento del suddetto anticipo delle spese implica tuttavia la non entrata nel merito dell'avvocato esterno. Nel caso l'atleta si facesse rappresentare da terzi, dovrà allegare una procura alla richiesta.

#### Articolo 4 Esecuzione

L'avvocato esterno verifica se, conformemente all'allegato I, sono state adempiute tutte le condizioni per emettere l'ammonimento. L'avvocato esterno, a questo riguardo, dispone di pieni poteri (piena cognizione).

In linea di massima la verifica si basa sui fatti descritti nelle giustificazioni. L'avvocato esterno ha la facoltà di ordinare ulteriori scambi di scritti, specie se vengono invocati nuovi argomenti e/o mezzi di prova emersi in seguito alla pronuncia dell'ammonimento. Lo scambio di scritti può effettuarsi per posta o in formato elettronico.

La decisione dev'essere deliberata dall'avvocato esterno entro 14 giorni. Il termine decorre a partire dal momento in cui questi ha ricevuto la richiesta, rispettivamente dalla ricezione dell'ultimo atto di parte ai sensi del cpv. 2. Detto termine può essere prorogato dall'avvocato esterno una sola volta di sette giorni.

La decisione dell'avvocato esterno viene comunicata per scritto all'atleta e ad Antidoping Svizzera con lettera raccomandata. La decisione è inappellabile, non è quindi ammesso un eventuale ricorso.

#### Articolo 5 Spese

L'anticipo delle spese per la verifica amministrativa è a carico dell'atleta e ammonta a **CHF 250.--**. L'importo dev'essere versato sul conto corrente bancario di Antidoping Svizzera: *IBAN: CH40 0483 5122 1499 1100 0; numero di conto: 80-500-4, istituto bancario: Credit Suisse AG; clearing: 4835; BIC: CRESCHZZ30A.*

L'importo summenzionato rimane ad Antidoping Svizzera, se l'ammonimento pronunciato viene confermato dall'avvocato esterno. Sarà invece restituito qualora l'ammonimento fosse annullato.

Nella suddetta procedura le spese ripetibili non sono ammesse. Ogni parte sostiene le proprie spese.

#### Disposizioni finali

Il presente regolamento di procedura è stato adottato il 31 luglio 2017 da Antidoping Svizzera ed entra in vigore il 1o agosto 2017.

Antidoping Svizzera si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento singole disposizioni del presente regolamento o il regolamento di procedura nella sua integralità.

In caso di divergenze o conflitti d'interpretazione tra la versione italiana, tedesca e francese del presente regolamento, fa fede la versione tedesca.

Il Direttore



Matthias Kamber, dott. phil. nat.

Il Direttore supplente



Marco Steiner, dottore in diritto LL.M